

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 55-8208

Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

A) di disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000, stabilendo che:

1. come previsto dall'art. 7 comma 3 della legge regionale n. 15/2018, la richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000, sia prevista in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni; tale richiesta è presentata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e conformemente a quanto previsto dai commi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 8/2011 (modificato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);
 2. la richiesta di autorizzazione contenga, inoltre, una relazione, redatta da tecnico/i abilitato/i nelle materie di seguito indicate, che certifichi almeno una delle seguenti emergenze:
 - a. situazione di dissesto idrogeologico (allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - b. urgenza di intervento per la salvaguardia di un valore ambientale inteso come obiettivo specifico di tutela dei Siti della rete Natura 2000 o delle aree protette di interesse regionale, provinciale o locale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/2009 (allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale),
 - c. urgenza di intervento per la salvaguardia del valore paesaggistico di un ambito di paesaggio riconosciuto quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. n. 42/2004 come individuato nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);
 2. si demandi al Settore tecnico regionale competente per territorio in materia forestale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti (A18000):
 - a. il ricevimento, l'esame e, tramite provvedimento espresso, il rilascio dell'autorizzazione o il diniego all'esecuzione di interventi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti 5 anni sostenuti da finanziamenti pubblici;
 - b. l'acquisizione dei pareri (geologico o ambientale o paesaggistico) necessari al fine della conclusione del procedimento avvalendosi delle competenti strutture regionali o delegate dalla Regione che sono tenute ad esprimersi nel termine di 45 giorni, fatta salva la tempistica di cui all'art.43 della l.r. 19/2009 in relazione ai progetti ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e fatto salvo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del d. lgs 42/2004. I progetti saranno valutati anche alla luce delle Linee guida tecniche, elaborate dal Tavolo tecnico e che verranno approvate con determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
 3. ai sensi dell'art. 8, comma 6 della l.r. n. 14/2014, il procedimento debba concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- B) di dare atto che il procedimento, disciplinato dalla presente deliberazione, non sostituisce le procedure di autorizzazione paesaggistica previste dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fatti salvi i

casi che non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 149 e dell'allegato A al D.P.R. 31/2017;

C) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato